

**SCADENZE FISCALI**  
**CALENDARIO TRIENNALE 2006-2007-2008**  
**(VERSAMENTI E DICHIARAZIONI)**  
*(a cura del DSGA Dott. Michele Candita)*

(vers. 3.0 del 08.09.07 – DPCM 10.07.2007: nuove modifiche ai termini fiscali)  
*(~~barrate~~ le precedenti scadenze)*

<http://www.info-scuole.it>

Normativa principale:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322
- Decreto del Presidente della Repubblica del 07/12/2001 n. 435

modificata da:

- Art.37, Decreto Legge del 04/07/2006 n. 223 .....(pag.5)
- D.P.C.M. del 31/05/2007, in G.U. del 02.07.07 .....(pag.7)
- D.P.C.M. del 10/07/2007, in G.U. del 08.09.07 .....(pag.10)

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>IVA</b>			
Versamento dell'imposta dovuta sulla dichiarazione annuale	16 marzo 06	16 marzo 07	16 marzo 08
Presentazione cartacea a banche e uffici postali	1° febb. 06 - 31 luglio 06	<b>abolito – solo in via telematica</b>	<b>abolito – solo in via telematica</b>
Presentazione della dichiarazione in via telematica	31 ottobre 06	<del>1° febb. 07 – 31 luglio 07</del> <hr/> <b>Soc. Persone:</b> <del>25 settembre 07</del> <b>1° ottobre 07</b> <hr/> <b>Soc. Capitali:</b> <del>10 settembre 07</del> <b>1° ottobre 07</b>	<b>1° febb. 08 - 31 luglio 08</b>
Comunicazione telematica dati annuali IVA	28 febbraio 06	28 febbraio 07	28 febbraio 08

	2006	2007	2008
<b>UNICO - PERSONE FISICHE UNICO + IRAP - SOCIETA' DI PERSONE</b>			
Presentazione cartacea a banche e uffici postali	1° maggio 06 - 31 luglio 06	<b>1° maggio 07 - 30 giugno 07</b>	<b>1° maggio 08 - 30 giugno 08</b>
Presentazione della dichiarazione in via telematica	31 ottobre 06	<del>31 luglio 07</del> <hr/> <b>Unico PF: 31 luglio 07</b> <hr/> <b>Unico Ditte Individuali &amp; Professionisti: <del>25 settembre 07</del> 1° ottobre 07</b> <hr/> <b>Unico Soc. Persone: <del>25 settembre 07</del> 1° ottobre 07</b>	<b>31 luglio 08</b>
Versamento saldo imposte (IRPEF/IRAP) e contributi	20 giugno 06	<b>16 giugno 07</b>	<b>16 giugno 08</b>
Versamento 1^ rata di acconto	20 giugno 06	<b>16 giugno 07</b>	<b>16 giugno 08</b>
Versamento saldo e 1^rata di acconto con maggiorazione del 0,40%	20 luglio 06	<b>16 luglio 07</b>	<b>16 luglio 08</b>
Versamento 2^ rata di acconto	30 novembre 06	30 novembre 07	30 novembre 08

	2006	2007	2008
<b>UNICO + IRAP - SOGGETTI IRES</b>			
<i>1) Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare</i>			
Presentazione cartacea a banche e uffici postali	31 luglio 06	<b>abolito – solo in via telematica</b>	<b>abolito – solo in via telematica</b>
Presentazione della dichiarazione in via telematica	31 ottobre 06	<del>31 luglio 07</del> <del>10 settembre 07</del> <b>1° ottobre 07</b>	<b>31 luglio 08</b>
Versamento saldo IRES/IRAP	20 giugno 06	<b>16 giugno 07</b>	<b>16 giugno 08</b>
Versamento 1^ rata di acconto			
Versamento saldo e 1^rata di acconto con maggiorazione del 0,40%	20 luglio 06	<b>16 luglio 07</b>	<b>16 luglio 08</b>
Versamento 2^ rata di acconto	30 novembre 06	30 novembre 07	30 novembre 08
<i>2) Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare (es. bilancio chiuso al 30/6/200X)</i>			
Presentazione in via telematica della dichiarazione relativa al bilancio al 30 giugno 200X	Entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio	Entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio	<b>Entro il 31 gennaio 08 (sette mesi dalla chiusura dell'esercizio)</b>
Versamento delle imposte a saldo relative al bilancio al 30 giugno 200X Versamento 1^ rata di acconto	Entro il 20 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	<b>Entro il 16 dicembre 07 (6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio)</b>	<b>Entro il 16 dicembre 08 (6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio)</b>
Versamento con la maggiorazione del 0,40%	Entro 30 gg.	Entro 30 gg.	Entro 30 gg.
Versamento 2^rata di acconto	Entro undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	Entro undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	Entro undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio

	2006	2007	2008
<b>SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>			
Consegna CUD e certificazioni per compensi corrisposti nell'anno precedente	15 marzo 06	15 marzo 07	<b>28 febbraio 08</b>
Modello 770 semplificato in via telematica ( <i>anche x Amm.ni Statali</i> )	30 settembre 06	<del>30 settembre 07</del> <b>1° ottobre 07</b>	<b>31 marzo 08</b>
Modello 770 ordinario in via telematica	31 ottobre 06	31 ottobre 07	<b>31 marzo 08</b>

	2006	2007	2008
<b>IRAP – AMM.NI STATALI</b>			
Presentazione della dichiarazione in via telematica (insieme al frontespizio del Mod. Unico/ENC)	31 ottobre 06	<del>31 luglio 07</del> <del>25 settembre 07</del> <b>1° ottobre 07</b>	<b>31 luglio 08</b>

	2006	2007	2008
<b>MODELLO 730</b>			
Presentazione del 730 al sostituto d'imposta	30 aprile 06	30 aprile 07	30 aprile 08
Presentazione del 730 al CAF o altri intermediari abilitati	15 giugno 06	<del>31 maggio 07</del> <b>15 giugno 07</b>	<b>31 maggio 08</b>
Presentazione in via telematica da parte del CAF o sostituti	20 ottobre 06	<b>31 luglio 07</b> <b>31 agosto 07</b>	<b>31 luglio 08</b>

	2006	2007	2008
<b>I.C.I.</b>			
Versamento prima o unica rata per l'anno	30 giugno 06	<b>16 giugno 07</b>	<b>16 giugno 08</b>
Versamento seconda rata a saldo per l'anno	20 dicembre 06	<b>16 dicembre 07</b>	<b>16 dicembre 08</b>

**Decreto Legge del 04/07/2006 n. 223**

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

(in G.U. n. 153 del 04/07/2006)

*(convertito in Legge del 04/08/2006 n. 248, in G.U. n. 186 del 11/08/2006)*

**Art.37****Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.**

10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio"; inoltre, dopo le parole "non coincidente con l'anno solare," sono inserite le seguenti: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,";
- b) all'articolo 2:
  1. al comma 1 le parole: "tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio";
  2. al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 3:" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
- c) all'articolo 3:
  1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
  2. al comma 2, primo periodo, sono sopprese le parole: "con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000"; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei parametri";
  3. al comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi";
- d) all'articolo 4:
  1. al comma 3-bis le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
  2. al comma 4-bis le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
  3. al comma 6-quater le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio";
- e) all'articolo 5:
  1. al comma 1 le parole: ", per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo", ovunque ricorrono, sono sopprese;
  2. al comma 4 le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del settimo";
- f) all'articolo 5-bis "per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese", ovunque ricorrono, sono sopprese;
- g) all'articolo 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica".

11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: "16".

12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";
- b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio";
- c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio".

13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, le parole: "30 giugno", ovunque ricorrano, e "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 giugno" e "16 dicembre".

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1 maggio 2007.

#### **Art.41**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 Maggio 2007**

**Differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007.**

*(GU n. 151 del 2-7-2007)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale sono state apportate modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, e, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto, il quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalità di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Visti i decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e, in particolare, l'art. 13 del medesimo decreto concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, concernente l'assistenza fiscale prestata dai Caf-dipendenti;

Visto l'art. 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.

248, concernente la competenza in materia di assistenza fiscale e norme di coordinamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonche' della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le richieste avanzate dagli operatori della fiscalita' al tavolo tecnico istituito dal Vice-Ministro dell'economia e delle finanze on. Vincenzo Visco, i quali hanno sottolineato in particolare la complessita' delle novita' introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il loro forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione;

Considerato che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni si rende opportuno al fine di consentire il rispetto degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati da parte degli intermediari abilitati;

Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006

1. I soggetti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2007 al 9 settembre 2007, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 10 settembre 2007.

2. I soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2007, scadono fino al 24 settembre 2007, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 25 settembre 2007.

3. Le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, i soggetti che detengono partecipazioni ai sensi degli articoli 5 e 116 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i produttori agricoli titolari di

reddito agrario di cui all'art. 32 del medesimo decreto presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2007, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 25 settembre 2007.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2007, entro il 25 settembre 2007.

#### Art. 2.

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2007

1. I possessori dei redditi indicati all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentano entro il 15 giugno ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 31 agosto 2007, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 31 luglio 2007 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottantacinque per cento delle medesime dichiarazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 9

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 Luglio 2007**  
**Ulteriore differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle**  
**dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.**

*(GU n. 209 del 8-9-2007)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale sono state apportate modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, e, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto, il quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalità di cui all'art. 23 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Visti i decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti

esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007, con il quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle dichiarazioni;

Considerate le richieste avanzate dagli operatori della fiscalita' al tavolo tecnico istituito dal vice Ministro dell'economia e delle finanze on. Vincenzo Visco, i quali hanno sottolineato in particolare la complessita' delle novita' introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il loro forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione;

Considerato che si rende opportuno individuare un unico termine di presentazione delle dichiarazioni per tutti i contribuenti;

Sulla proposta del vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006

1. I termini di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2007 al 30 settembre 2007, sono fissati al 1° ottobre 2007. Il medesimo termine e' fissato per la presentazione delle dichiarazioni di cui allo stesso art. 1, comma 2, i cui termini scadono entro il 30 settembre 2007, nonche' per le dichiarazioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del predetto decreto del 31 maggio 2007.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2007

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007  
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
registro n. 9, foglio n. 10